

STAGE ALL'ESTERO (ESPERIENZE DI STUDIO COMPIUTE ALL'ESTERO)

NORMATIVA E GIURISPRUDENZA. Consiglio di Stato (Sez. VI, 17 maggio 2018, n. 2982). D. Lgs. n. 297 del 1994. Circolari MIUR: n. 181 del 17 marzo 1997 e n. 236 dell'8 ottobre 1999.

STAGE ALL'ESTERO (ESPERIENZE DI STUDIO COMPIUTE ALL'ESTERO). L'art. 192, c. III, D. Lgs. n. 297 del 1994, stabilisce che "(...) il consiglio di classe può consentire l'iscrizione di giovani provenienti dall'estero, i quali provino, anche mediante l'eventuale esperimento nelle materie e prove indicate dallo stesso consiglio di classe, sulla base dei titoli di studio conseguiti in scuole estere aventi riconoscimento legale, di possedere adeguata preparazione sull'intero programma prescritto per l'idoneità alla classe cui aspirano". La Circolare MIUR (n. 181 del 17 marzo 1997) stabilisce che "le esperienze di studio compiute all'estero ... sono valide per la riammissione nella scuola di provenienza e sono valutate, ai fini degli scrutini, sulla base della loro coerenza con gli obiettivi didattici previsti dai programmi di insegnamento italiani" e prescrive che "al termine del periodo di studi all'estero ... il Consiglio di classe, visto l'esito degli studi compiuti presso la scuola straniera ed il risultato di un'eventuale prova integrativa, delibera circa la riammissione". La circolare n. 236 dell'8 ottobre 1999 stabilisce che "il Consiglio di classe sottopone gli alunni ... ad accertamento sulle materie della classe non frequentata in Italia, non comprese nel piano degli studi compiuti presso la scuola estera. Sulla base dell'esito delle prove suddette, il Consiglio di classe formula una valutazione globale, che tiene conto anche della valutazione espressa dalla scuola estera sulle materie comuni ai due ordinamenti".

VALUTAZIONE E SINDACATO DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO. In materia di valutazione dell'alunno i criteri di giudizio adottati dall'Amministrazione scolastica attengono al merito amministrativo e sono, quindi, sottratti al sindacato del Giudice amministrativo (Consiglio di Stato, Sez. VI, 17 maggio 2018, n. 2982); il giudice non può sindacare i criteri di giudizio optati dalla scuola e non può valutare:

i "criteri di giudizio";

l'adozione di diverse modalità di effettuazione delle prove;

l'adozione di diverse modalità di valutazione dei relativi risultati.

Il giudice non può sindacare i criteri di giudizio optati dalla scuola.

Il TAR, in primo grado, aveva rilevato che:

a) nessuna norma interna dell'Amministrazione escludeva la non ammissione alla classe successiva dell'alunno che aveva trascorso parte dell'anno scolastico presso istituti esteri, ma al contrario, una circolare (n. 181 del 17 marzo 1997) deponeva per la conclusione opposta;

b) le prove integrative cui era stato sottoposto il giovane erano volte a coprire le materie oggetto dei programmi nazionali che egli non aveva trattato (o trattato in maniera non conforme agli standard nazionali) durante il soggiorno estero.

PROVE INTEGRATIVE. Al termine dello stage all'estero, lo studente deve essere sottoposto ad una serie di prove, al cui esito il Consiglio di classe ne delibera l'ammissione o la non ammissione alla classe successiva; le prove integrative cui viene sottoposto lo studente sono volte a coprire le materie oggetto dei programmi nazionali che egli non ha trattato (o trattato in maniera non conforme agli standard nazionali) durante il soggiorno estero.

VALUTAZIONE DELLA SCUOLA ESTERA. La valutazione espressa dalla scuola estera è un mero elemento da ponderare nell'ambito della "valutazione globale" circa l'ammissione o meno alla classe successiva. Il periodo trascorso all'estero è sì valido "ai fini degli scrutini", ma non sostituisce gli stessi né, tanto meno, ne predetermina l'esito.

CONSIGLIO DI CLASSE PER LO SCRUTINIO FINALE. Il Consiglio di classe, nella stessa composizione prevista per gli scrutini finali, valutati i risultati ottenuti dallo studente nelle prove integrative, delibera sull'ammissione dello studente alla classe successiva, e, in caso di esito positivo, per le classi del triennio, attribuisce il credito scolastico.

La circolare n. 236 dell'8 ottobre 1999 è volta ad "adeguare" la fattispecie disciplinata dalla predetta circolare n. 181 (che non è stata, dunque, abrogata), "alle previsioni in materia di credito scolastico introdotte dalla nuova disciplina sugli esami di Stato".

OGGETTO DELLA VALUTAZIONE. Le norme interne dell'Amministrazione, pertanto, non solo non stabiliscono alcun espresso automatismo fra periodo di studio all'estero ed ammissione alla classe successiva, bensì contemplano esplicitamente la necessità di sottoporre l'alunno, al suo rientro, ad una verifica in ordine alla conoscenza delle materie previste dal programma del corso scolastico (o della sua parte) non svolto in Italia, oltretutto precisando che la valutazione espressa dalla scuola estera è un mero elemento da ponderare nell'ambito della "valutazione globale" circa l'ammissione o meno alla classe successiva. In altre parole, il periodo trascorso all'estero è sì valido "ai fini degli scrutini", ma non sostituisce gli stessi né, tanto meno, ne predetermina l'esito. Peraltro, tale conclusione, contrasterebbe coi principi dettati dalla sovraordinata disciplina primaria: l'art. 192, c. III, D. Lgs. n. 297 del 1994, stabilisce infatti che "(...) il consiglio di classe può consentire l'iscrizione di giovani provenienti dall'estero, i quali provino, anche mediante l'eventuale esperimento nelle materie e prove indicate dallo stesso consiglio di classe, sulla base dei titoli di studio conseguiti in scuole estere aventi riconoscimento legale, di possedere adeguata preparazione sull'intero programma prescritto per l'idoneità alla classe cui aspirano".